

Linee guida per il riconoscimento d' idoneità dei laboratori allo svolgimento delle operazioni di verifica periodica di cui al decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 182 del 28 marzo 2000

Art. 1

OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per il riconoscimento dell' idoneità dei laboratori all' esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001, in attuazione del Decreto del Ministro dell' Industria, Commercio e Artigianato n. 182 del 28 marzo 2000.

2. Il provvedimento consiste nel riconoscimento al laboratorio, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, dell' idoneità all' esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, a condizione che dispongano di un sistema di garanzia della qualità per la parte inerente alla metrologia legale.

3. Ai fini del riconoscimento d' idoneità, la Camera di Commercio prenderà a riferimento la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

4. Il laboratorio riconosciuto idoneo può ammettere alla verifica periodica esclusivamente strumenti metrici che abbiano integri i sigilli, le etichette, gli eventuali sigilli elettronici e ogni altro elemento di protezione previsto dalle norme vigenti.

Per sigilli, etichette ed altri elementi di protezione devono intendersi:

- a) quelli apposti dagli ispettori e assistenti metrici camerali;
- b) quelli apposti dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2000, n. 179, e di riconoscimento di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs. 29/12/1992, n. 517;
- c) quelli apposti dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all' esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla direttiva del Ministero dell' Industria 4 maggio 2001;
- d) quelli apposti dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12 giugno 1902, n. 226, ed alla successiva circolare ministeriale del 12 agosto 1954, n. 323236/63;
- e) quelli apposti dai laboratori riconosciuti idonei dal già citato decreto ministeriale 10 dicembre 2001.

5. I laboratori riconosciuti idonei non potranno sottoporre a verifica periodica strumenti metrici che siano privi, anche in parte, dei sigilli sopra identificati.

6. La verifica periodica degli strumenti metrici consiste nell' esecuzione delle prove metrologiche stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e da quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti d' ammissione a verifica degli strumenti stessi.

Art. 2

ESITO DELLE PROVE METROLOGICHE

1. Se le prove metrologiche hanno esito positivo il laboratorio:

- a) applica, preferibilmente in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno verde previsto dall' allegato 2 del citato D.M.182/2000 contenente la propria sigla alfanumerica;
- b) applica i propri sigilli in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera d);
- c) rilascia all' utente metrico che ha presentato lo strumento una dichiarazione attestante la regolarità dello stesso, conformemente al modello di cui in allegato A;

d) comunica, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trova lo strumento presentato, l'esito positivo della verifica entro la prima decade del mese successivo alla stessa, utilizzando il modello di cui in allegato A.

2. Se al contrario gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, ovvero presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applica alcun contrassegno e provvede a:

- a) invitare l'utente metrico a richiedere la verifica periodica dopo aver fatto aggiustare i propri strumenti da un riparatore abilitato;
- b) comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trova lo strumento presentato a verifica, l'esito negativo dell'operazione utilizzando il modello di cui in allegato A.

In nessun caso il laboratorio può procedere direttamente all'aggiustamento di strumenti metrici ed alla rimozione di sigilli.

Articolo 3

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

1. La domanda per il riconoscimento dell'idoneità deve essere presentata, libera da imposta di bollo ed utilizzando preferibilmente il modello di cui in allegato B, dal legale rappresentante del laboratorio interessato alla Camera di Commercio della Provincia nella quale il medesimo ha la sede operativa principale.

2. Il richiedente deve indicare:

- a) le categorie degli strumenti di misura per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità, specificando in maniera puntuale le caratteristiche metrologiche atte ad identificarli (categoria, relativa portata, classe di precisione, ecc.);
- b) gli strumenti e le apparecchiature possedute e ritenute idonee per l'esecuzione della verifica la cui documentazione riguardante le caratteristiche tecniche ed operative deve essere obbligatoriamente conservata;
- c) i campioni di riferimento posseduti dal laboratorio e tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA);
- d) il personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali, individuando il responsabile della verifica;

3. Il richiedente deve inoltre assumersi l'impegno:

- a) di comunicare, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trovano gli strumenti verificati, i dati identificativi delle operazioni di verifica effettuate entro i termini precedentemente stabiliti, utilizzando il modello di cui in allegato A;
- b) di inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall'organismo di certificazione, i relativi rapporti alla Camera di Commercio, anche attraverso lo stesso organismo di certificazione;
- c) di comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle documentazioni e alle dichiarazioni formulate nella presente domanda;

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) il manuale della qualità del laboratorio, in forma controllata, corredato:
 - dai certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA, dei campioni di riferimento posseduti dal laboratorio;

- dalle procedure e istruzioni tecniche inerenti l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;

- b) un esemplare, anche in formato elettronico, del contrassegno alfanumerico e dei sigilli che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

5. Alla domanda deve essere altresì allegata una certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della vigente normativa, diretta ad assicurare:

- a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- b) che il personale incaricato della verifica è in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;
- c) che il laboratorio, qualora facente parte di un'organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, risulta autonomo e separato dall'eventuale attività di manutenzione e riparazione;
- d) che il laboratorio sia accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, da un organismo aderente all'EA il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003;
- e) ovvero che il laboratorio operi, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012.

6. La domanda deve infine essere accompagnata dalla ricevuta del versamento della somma di € 1.500,00, oltre I.V.A., a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione il laboratorio richiedente ha la sede operativa principale.

Articolo 4

PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ

1. La Camera di Commercio, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte del laboratorio richiedente, emana un provvedimento con il quale gli viene riconosciuta l'idoneità ad effettuare operazioni di verifica periodica degli strumenti metrici.

2. Il provvedimento di riconoscimento, che ha validità su tutto il territorio nazionale e durata triennale, deve indicare:

- a) il contrassegno che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica;
- b) i sigilli che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica;
- c) le categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato;
- d) l'organismo che ha accreditato il laboratorio oppure ne ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità.

3. L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentata istanza di revisione al Segretario Generale entro trenta giorni dalla sua notificazione.

4. Contro l'eventuale conferma del rifiuto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

Articolo 5

SORVEGLIANZA

1. Il laboratorio riconosciuto idoneo è sottoposto a periodiche ispezioni annuali, ad intervalli casuali e senza preavviso, da parte della Camera di Commercio che ha rilasciato il provvedimento di riconoscimento.

2. Durante la sorveglianza, gli ispettori e gli assistenti metrici dovranno verificare il rispetto delle condizioni giuridico-amministrative indicate dall'art. 2 del D.M. 10/12/2001 e delle condizioni tecnico-operative indicate dall'art. 3 del medesimo decreto.

In modo particolare essi dovranno accertare che i laboratori:

- a. siano dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alle categorie di strumenti da sottoporre a verifica periodica;
- b. possiedano i campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

3. La Camera di Commercio che ha rilasciato il provvedimento rilascia al laboratorio interessato, in occasione delle visite ispettive, un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

4. La Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trovano gli strumenti verificati dal laboratorio sottopone a sorveglianza un campione significativo degli strumenti stessi, individuato secondo i criteri di cui all'allegato C.

5. Al termine della sorveglianza sul campione significativo, la Camera procedente invia il relativo rapporto all'Ente camerale che ha concesso il provvedimento di idoneità.

6. Su esplicita richiesta della Camera di Commercio, determinata da particolari oggettive necessità, il laboratorio provvederà a metterle a disposizione i mezzi ed il personale necessari ad effettuare le operazioni di sorveglianza; il laboratorio potrà, in alternativa, decidere di rifondere la Camera di Commercio delle spese, I.V.A. compresa, per tale scopo affrontate.

Articolo 6

RINNOVO

1. Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica è soggetto a rinnovo annuale, previo pagamento di una somma pari a € 1.000,00, oltre I.V.A., da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO

1. La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora il laboratorio o il relativo personale:

- a) non abbia ottemperato a quanto prescritto, in sede di sorveglianza, dalla Camera di Commercio o dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;
- b) non abbia più le condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico-operative richieste dalla normativa vigente;
- c) non abbia inviato, nel termine prescritto, i rapporti delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;
- d) non abbia provveduto, entro il mese di gennaio, ad effettuare il versamento della somma fissata a titolo di rinnovo del provvedimento di riconoscimento ad effettuare le operazioni di verifica.

2. Il provvedimento di sospensione cessa automaticamente quando, rimossa la causa che lo ha determinato, il legale rappresentante del laboratorio lo comunica per iscritto alla Camera di Commercio.

3. La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato revoca il riconoscimento dell'idoneità qualora il laboratorio o il relativo personale:

- a) abbia dichiarato l'avvenuto accertamento del mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei sigilli anche elettronici e etichette, o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti, in relazione a strumenti che siano poi risultati non possedere tali requisiti;
- b) non abbia rimosso, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- c) abbia effettuato più di una violazione al medesimo obbligo imposto dalle presenti linee guida o dal provvedimento di riconoscimento di idoneità o da altre norme in tema di metrologia legale;
- d) non sia più in possesso dei certificati, in corso di validità, rilasciati dall'organismo di certificazione.

4. Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca è ammessa istanza di revisione al Segretario Generale entro trenta giorni dalla sua notificazione. Contro l'eventuale conferma del provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

Articolo 8

PUBBLICITÀ

1. La Camera di Commercio comunica a tutte le altre Camere di Commercio ed ai soggetti interessati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica, provvedendo ad inserire i medesimi nell'apposito elenco informatico, consultabile da tutti gli interessati anche per via telematica.

2. La Camera di Commercio comunica altresì il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di Commercio e a i soggetti interessati anche mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.

3. La Camera di Commercio provvede a rimuovere il provvedimento di sospensione dall'elenco presente nel programma "Eureka" quando, rimossa la causa che lo ha determinato, il legale rappresentante del laboratorio lo comunica per iscritto alla Camera medesima. In modo analogo viene rimosso il provvedimento di revoca quando, in conseguenza del ricorso, tale provvedimento decade.